



**FONDAZIONE UMBRIA PER LA PREVENZIONE DELL'USURA E.T.S.**  
**REGOLAMENTO INTERNO**  
**APPROVATO DAL CONSIGLIO DIRETTIVO NELLA SEDUTA DEL 29 APRILE 2024**

**DISPOSIZIONI GENERALI**

***Art. 1 – Quadro normativo.***

1. Il presente Regolamento costituisce norma interna alla Fondazione Umbria per la Prevenzione dell'Usura E.T.S. in quanto regolante le attività di cui alla Legge n. 108/1996, nonché quelle individuate dallo Statuto della Fondazione Umbria per la Prevenzione dell'Usura E.T.S. così come approvato dal Collegio Generale dei Soci Fondatori e Sostenitori Benemeriti riunitosi in seduta il 14.06.2021.
2. Fatte salve le disposizioni di cui all'art. 3 commi 3 e 4, il presente Regolamento non si applica ai progetti culturali e di sostegno sociale della Fondazione Umbria per la Prevenzione dell'Usura E.T.S., che sono oggetto di separata e specifica regolamentazione approvata con delibera del Consiglio Direttivo.
3. Tutto quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, è oggetto di regolazione per delibera del Consiglio Direttivo.

***Art. 2 - Ambito di operatività.***

1. La Fondazione Umbria per la Prevenzione dell'Usura E.T.S. opera in Umbria a sostegno dei cittadini italiani o dei cittadini stranieri in possesso di regolare permesso di soggiorno e residenti in Umbria da almeno 5 anni.
2. Nel caso la domanda di assistenza sia presentata dall'istante in qualità di titolare o legale rappresentante di ditte, studi professionali o microimprese, queste devono avere da almeno 3 anni la propria sede o uno stabile insediamento in Umbria.

**FONDAZIONE UMBRIA PER LA PREVENZIONE DELL' USURA – E.T.S.**



### *Art. 3 – Limiti di operatività.*

1. La Fondazione Umbria per la Prevenzione dell'Usura E.T.S. può prestare garanzia fideiussoria a valere sul Fondo Speciale Antiusura e sui fondi di prevenzione usura ex art. 15 della Legge n. 108/1996 fino alla concorrenza dell'100% del rapporto erogato e garantito.
2. La garanzia fideiussoria, che la Fondazione Umbria per la Prevenzione dell'Usura E.T.S. può prestare, non può in ogni caso superare il limite dell'importo di € 150.000,00. Singole deroghe al limite suddetto possono essere deliberate dal Consiglio Direttivo all'unanimità, tenendo comunque conto della consistenza patrimoniale della Fondazione e della capacità di rimborso dell'assistito alla luce del termine stabilito per il rientro, in presenza dei seguenti elementi: a) esistenza di garanzie reali e/o personali adeguate, b) possibilità di erogazione del finanziamento in cogaranzia; c) particolare gravità della situazione personale e/o familiare dell'assistito.
3. In nessun caso, la Fondazione Umbria per la Prevenzione dell'Usura E.T.S. potrà concedere assistenza ai sensi e per gli effetti del presente Regolamento in favore di soggetti indagati, imputati o condannati per il reati di usura, estorsione e associazione mafiosa o che siano sottoposti a misure cautelari di prevenzione personale per le dette ipotesi di reato. Nei confronti di soggetti indagati, imputati per il reati di usura, estorsione e associazione mafiosa o che siano sottoposti a misure cautelari di prevenzione personale per le dette ipotesi di reato, la concessione dell'assistenza è sospesa fino all'esito dei relativi procedimenti.
4. In nessun caso le somme erogate ai sensi e per gli effetti del presente Regolamento potranno essere utilizzate per pagamenti a titolo di interessi o di rimborso del capitale o a qualsiasi altro titolo in favore dell'autore del reato di usura ovvero in favore di soggetti che siano indagati, imputati o condannati per i reati di usura, estorsione e associazione mafiosa.
5. Le erogazioni dirette da parte della Fondazione Umbria per la Prevenzione dell'Usura E.T.S. costituiscono fatto eccezionale specificatamente previsto e normato dal presente Regolamento.

## **ATTIVITÀ**

### **CONTRASTO ALL'USURA**

#### ***Art. 4 - Vittime dell'usura.***

1. In relazione al disposto di cui all'art. 3 dello Statuto della Fondazione Umbria per la

## **FONDAZIONE UMBRIA PER LA PREVENZIONE DELL' USURA – E.T.S.**

Via Ruggero d'Andreotto, 29/B - 06124 Perugia (PG) - C.F. 94065530548

Tel. / Fax 075.5001625 – N.° Verde 800.211.595

E-mail: [antiusura@regione.umbria.it](mailto:antiusura@regione.umbria.it)

PEC: [antiusurapec@legalmail.it](mailto:antiusurapec@legalmail.it)



Prevenzione dell'Usura E.T.S., e ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 della Legge 108/1996, sono vittime di usura coloro che dichiarino di essere vittime del delitto di usura e risultino parti offese nel relativo procedimento penale instaurato con riferimento al delitto di usura previsto dall'art. 644 del codice penale.

2. Ai fini del riconoscimento della qualità di persona offesa con riferimento al delitto di usura sono necessarie le seguenti condizioni:
  - il soggetto istante deve risultare quale persona offesa per il reato ex art. 644 c.p. nel decreto di rinvio a giudizio disposto dall'Autorità giudiziaria competente avverso il presunto colpevole del reato, ovvero deve risultare quale parte offesa per il reato ex art. 644 c.p. nella intervenuta sentenza di condanna a seguito di giudizio abbreviato o di applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, ancorché non definitiva, emessa nei confronti dell'autore del delitto nel medesimo procedimento;
  - al momento della commissione del reato di usura, il soggetto istante deve risultare residente in Umbria da almeno 5 anni, ovvero sia titolare o legale rappresentante di ditte, studi professionali o microimprese che abbiano da almeno 3 anni la propria sede oppure uno stabile insediamento in Umbria.
3. Il Consiglio Direttivo della Fondazione Umbria per la Prevenzione dell'Usura E.T.S. verifica la sussistenza dei requisiti di cui al comma 2 e delibera in ordine:
  - alla qualificazione del soggetto istante quale vittima dell'usura ai sensi e per gli effetti del presente Regolamento;
  - alla costituzione di parte civile della Fondazione Umbria per la Prevenzione dell'Usura E.T.S. nei processi di cui ai commi che precedono in relazione al disposto dell'art. 10, legge 7 marzo 1996, n. 108.

#### ***Art. 5 - Assistenza finanziaria alle vittime dell'usura.***

1. In relazione al disposto dell'art. 3 dello Statuto, l'assistenza finanziaria alle vittime dell'usura si realizza mediante rilascio di garanzia fideiussoria a favore di un Istituto di credito convenzionato, che, su richiesta della Fondazione Umbria per la Prevenzione dell'Usura E.T.S., abbia deliberato la concessione di credito nei confronti della stessa vittima (nella forma

#### **FONDAZIONE UMBRIA PER LA PREVENZIONE DELL' USURA – E.T.S.**

Via Ruggero d'Andreotto, 29/B - 06124 Perugia (PG) - C.F. 94065530548

Tel. / Fax 075.5001625 – N.° Verde 800.211.595

E-mail: [antiusura@regione.umbria.it](mailto:antiusura@regione.umbria.it)

PEC: [antiusurapec@legalmail.it](mailto:antiusurapec@legalmail.it)



del mutuo, del finanziamento o in altra forma prevista dalle norme di legge). La garanzia prestata dalla Fondazione Umbria per la Prevenzione dell'Usura E.T.S. nei confronti dell'Istituto di credito diviene operativa solo dopo che l'Istituto stesso abbia dimostrato l'infruttuosità di ogni tentativo di recupero nei confronti della vittima inadempiente, fatte salve specifiche deroghe convenzionalmente previste.

2. Ai fini dell'attuazione delle previsioni di cui al presente art. 5, è appositamente costituito presso la Fondazione Umbria per la Prevenzione dell'Usura E.T.S. un Fondo Speciale Antiusura alimentato con risorse proprie dell'Ente e da ogni altra risorsa finanziaria a ciò destinata dalla stessa Fondazione.
3. L'importo dell'assistenza finanziaria garantita è pari al danno subito dalla vittima del delitto di usura, compresi interessi e altri vantaggi usurari corrisposti all'autore del reato. La Fondazione Umbria per la Prevenzione dell'Usura E.T.S. può prestare assistenza per un importo superiore quando, per le caratteristiche del prestito usurario, le sue modalità di riscossione o la sua riferibilità ad organizzazioni criminali, siano derivati alla vittima del delitto di usura ulteriori danni per perdite o mancati guadagni.
4. Con riferimento ai rapporti di concessione di credito deliberati ex art. 5 comma 1 da Istituti di credito convenzionati con la Fondazione Umbria per la Prevenzione dell'Usura E.T.S., la vittima non deve sopportare, nei confronti dell'Istituto di credito erogante, oneri superiori al saggio legale d'interesse.
5. La Fondazione Umbria per la Prevenzione dell'Usura E.T.S. provvede alla revoca dei provvedimenti di assistenza ed al recupero delle somme già deliberate ed erogate nei casi seguenti:
  - se il procedimento penale per il delitto di usura in relazione al quale l'assistenza è stata concessa si conclude con provvedimento di archiviazione ovvero con sentenza di non luogo a procedere, di proscioglimento o di assoluzione;
  - se sopravvengono le condizioni ostative alla concessione dell'assistenza previste all'art. 3 comma 3;
  - se le somme erogate sono utilizzate in violazione del divieto di cui all'art. 3 comma 4;
  - se nel procedimento penale per il delitto di usura in cui sono parti offese, e in relazione al quale hanno proposto la domanda di assistenza, hanno reso dichiarazioni false o reticenti.

#### **FONDAZIONE UMBRIA PER LA PREVENZIONE DELL' USURA – E.T.S.**

Via Ruggero d'Andreotto, 29/B - 06124 Perugia (PG) - C.F. 94065530548  
Tel. / Fax 075.5001625 – N.° Verde 800.211.595  
E-mail: [antiusura@regione.umbria.it](mailto:antiusura@regione.umbria.it)  
PEC: [antiusurapec@legalmail.it](mailto:antiusurapec@legalmail.it)



Qualora per le dichiarazioni false o reticenti sia in corso procedimento penale, la prestazione dell'assistenza è sospesa fino all'esito di tale procedimento.

6. In ogni caso, la Fondazione Umbria per la Prevenzione dell'Usura E.T.S. si riserva l'esercizio di ogni azione legale nei confronti dell'assistito per inadempimento di obbligazioni contratte o per effetto di comportamenti della vittima che comunque ledano gli interessi della Fondazione stessa.

### ***PREVENZIONE DELL'USURA***

#### ***Art. 6 - Beneficiari degli Interventi preventivi.***

1. In relazione al disposto dell'art. 3 e 6 dello Statuto della Fondazione, possono accedere alle iniziative per la prevenzione del fenomeno dell'usura, coloro i quali si trovi in condizione di indebitamento e sono impossibilitati ad accedere ai canali di credito legali ordinari e che, pertanto, potrebbero cadere vittima di usura.
2. Per la individuazione dei soggetti sopra indicati è richiesta l'ulteriore condizione che gli stessi, al momento della presentazione della domanda, risultino residenti in Umbria da almeno 5 anni, ovvero siano titolari o legali rappresentanti di ditte, studi professionali o microimprese che abbiano da almeno 3 anni la propria sede oppure uno stabile insediamento in Umbria.

#### ***Art. 7 - Interventi preventivi.***

1. Gli interventi preventivi in favore dei soggetti di cui all'art. 6 si realizzano mediante rilascio di garanzia fideiussoria in favore di un istituto di credito convenzionato che deliberi, su istanza della Fondazione Umbria per la Prevenzione dell'Usura E.T.S., la concessione di credito nei confronti dei beneficiari assistiti (nella forma del mutuo, del finanziamento o in altra forma prevista dalle norme di legge). La garanzia della Fondazione nei confronti dell'Istituto di credito di cui al presente comma diviene operativa solo dopo che sia dimostrata l'infruttuosità del tentativo di recupero nei confronti del beneficiario inadempiente, fatte salve specifiche deroghe convenzionalmente previste.
2. L'individuazione, i finanziamenti, le agevolazioni e le spese di cui al comma 1, si riferiscono all'utilizzazione del Fondo di Prevenzione Antiusura di cui all'art. 15 L. n. 108/1996, e a ogni altra risorsa finanziaria a ciò destinata dalla Fondazione.

### **FONDAZIONE UMBRIA PER LA PREVENZIONE DELL' USURA – E.T.S.**

Via Ruggero d'Andreotto, 29/B - 06124 Perugia (PG) - C.F. 94065530548

Tel. / Fax 075.5001625 – N.° Verde 800.211.595

E-mail: [antiusura@regione.umbria.it](mailto:antiusura@regione.umbria.it)

PEC: [antiusurapec@legalmail.it](mailto:antiusurapec@legalmail.it)

3. L'importo dell'assistenza finanziaria garantita per le operazioni in prevenzione è commisurata all'esposizione debitoria dell'assistito e comunque pari all'importo necessario affinché l'operazione sia risolutiva.
4. L'assistenza finanziaria di cui al presente articolo non potrà mai essere concessa a favore di soggetti indagati, imputati o condannati per il reati di usura, estorsione e associazione mafiosa o che siano sottoposti a misure cautelari di prevenzione personale per le dette ipotesi di reato.
5. La Fondazione provvede alla revoca dei provvedimenti di assistenza ed al recupero delle somme già deliberate e erogate nei seguenti casi:
  - se sopravvengono le condizioni ostative alla concessione del mutuo previste all'art. 3 comma 3;
  - se le somme erogate sono utilizzate in violazione del divieto di cui all'art. 3 comma 4;
  - se le rate di rimborso del finanziamento vengono pagate ripetutamente con oltre 15 giorni di ritardo nonostante formali solleciti.
7. La Fondazione si riserva l'esercizio di ogni azione legale nei confronti di beneficiari per inadempimento di obbligazioni o per effetto di comportamenti del beneficiario che ledano gli interessi della Fondazione stessa.

### ***ISTITUTI DI CREDITO***

#### ***Art. 8 – Rapporti in convenzione.***

1. Le concessioni di credito di cui agli artt. 5 e 7 del presente Regolamento avvengono mediante Istituti di credito convenzionati con la Fondazione Umbria per la Prevenzione dell'Usura E.T.S..
2. Le convenzioni tra la Fondazione e i singoli istituti di credito sono deliberate dal Consiglio Direttivo.
3. Il Consiglio Direttivo ai fini dell'operatività delle stesse convenzioni delibera altresì la costituzione presso ciascun istituto di credito convenzionato di un fondo appositamente dedicato e vincolato alle operazioni di cui agli artt. 5 e 7 del presente Regolamento.

### **FONDAZIONE UMBRIA PER LA PREVENZIONE DELL' USURA – E.T.S.**



4. La Fondazione Umbria per la Prevenzione dell'Usura E.T.S. può concedere garanzie per un ammontare complessivo non superiore a due volte l'ammontare dei Fondi disponibili presso ciascun Istituto di Credito convenzionato, dovendo mantenere stabile il rapporto 2 a 1.
5. I Fondi di cui al comma precedente sono monitorati dalla Fondazione di concerto con l'Istituto di credito convenzionato con cadenza trimestrale.

### ***INTERVENTI DIRETTI***

#### ***Art. 9 – Interventi diretti a titolo di anticipazione.***

1. In via eccezionale e in deroga a quanto previsto agli artt. 5, 7 e 8 del presente Regolamento, in caso di necessità e urgenza, il Consiglio Direttivo può deliberare all'unanimità interventi diretti da parte della Fondazione, a titolo di anticipo sul finanziamento o sul mutuo richiesto e non ancora concesso dall'Istituto di credito convenzionato presso il quale la pratica è stata appoggiata. Gli interventi diretti sono finanziati con fondi propri dell'Ente e sono infruttiferi.
2. Le operazioni di cui al comma 1 sono regolate secondo le norme del Codice civile e sono concessi alle seguenti condizioni:
  - importo massimo erogabile di € 10.000,00=(euro diecimila);
  - rimborso rateale della quota capitale erogata senza applicazione di interessi;
  - piano di rientro concedibile fino ad un massimo di anni 5;
  - oneri e spese ulteriori a carico del beneficiario.
3. Gli interventi diretti deliberati ai sensi del presente articolo devono essere destinati e vincolati al pagamento di debiti sussistenti in capo al beneficiario, debiti che siano stati già censiti e documentati dalla Fondazione Umbria per la prevenzione dell'Usura E.T.S. tra quelli da sanare con l'erogazione del finanziamento o del mutuo da parte dell'Istituto di credito convenzionato. In nessun caso gli interventi diretti di cui al presente articolo potranno essere concessi con finalità di investimento o acquisto di beni e servizi.
4. La somma anticipata ai sensi del comma 1 dovrà essere ricompresa tra le posizioni debitorie dell'assistito che saranno oggetto di estinzione grazie alla concessione da parte dell'Istituto di credito convenzionato presso il quale la pratica è stata appoggiata del finanziamento o del

### **FONDAZIONE UMBRIA PER LA PREVENZIONE DELL' USURA – E.T.S.**



mutuo richiesti. Nell'ipotesi che il finanziamento o il mutuo complessivo richiesto non venga erogato dall'Istituto di credito convenzionato presso il quale la pratica è stata appoggiata, il soggetto beneficiario dell'erogazione diretta sarà tenuto a restituire alla Fondazione la somma erogata dalla stessa ai sensi del comma 1 con le modalità e nei termini stabiliti dal Consiglio Direttivo ai sensi del precedente comma 2.

5. È esclusa l'erogazione diretta a beneficio dell'estinzione di debiti infra-parentali, salvo specifiche eccezioni deliberate dal Consiglio Direttivo.
6. In ragione della natura eccezionale di tali interventi, è esclusa la possibilità di deliberare più interventi diretti in favore dello stesso beneficiario, salvo specifiche eccezioni deliberate dal Consiglio Direttivo.

### ***ISTRUTTORIA INTERNA***

#### ***Art. 10 – Procedimento di valutazione.***

1. Il procedimento di valutazione delle domande di assistenza che arrivano alla Fondazione Umbria per la Prevenzione dell'Usura è regolato ed ispirato dai seguenti principi:
  - effettivo stato di bisogno dell'istante;
  - serietà della ragione dell'indebitamento connessa allo stato di bisogno;
  - capacità di rimborso;
  - meritevolezza;
  - risolutività;
  - sostenibilità;

#### ***Art. 11 - Presentazione delle domande per le vittime di usura e/o per prevenzione.***

1. La domanda di assistenza viene rivolta alla Fondazione in carta semplice, contenente:
  - generalità complete del richiedente;
  - esplicazione dei motivi alla base dello stato di bisogno e della richiesta di assistenza;
  - dichiarazione del richiedente dalla quale risulti che, reso edotto del contenuto dello Statuto e del Regolamento, non sussistono situazioni o fatti ostativi all'accoglimento della domanda.
2. La domanda di assistenza deve essere corredata dai seguenti documenti:

### **FONDAZIONE UMBRIA PER LA PREVENZIONE DELL' USURA – E.T.S.**





- certificato penale dei carichi pendenti, casellario giudiziario ovvero da autocertificazione relativa alla inesistenza di condanne penali ed alla insussistenza di carichi penali pendenti dinanzi all'Autorità Giudiziaria;
- certificato di residenza e stato di famiglia;
- dettaglio delle posizioni debitorie da sanare;
- piano di risanamento che risponda alla finalità di reinserimento dell'assistito nei circuiti dell'economia legale;
- se di tratta di vittime di usura, copia del decreto che dispone il rinvio a giudizio nel procedimento per il delitto di usura in cui l'istante interessato risulta parte offesa, copia della sentenza di condanna che sia intervenuta a seguito di giudizio abbreviato o di applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, ancorché non definitiva, emessa nei confronti dell'autore del delitto nel medesimo procedimento;
- ogni altro atto o documento utile all'esame della domanda ed alla verifica dei requisiti di cui all'art. 10 del presente Regolamento.

3. La presentazione dei documenti elencati al comma 2 e degli altri eventuali documenti è richiesta a condizione di inammissibilità della domanda di assistenza.

#### ***Art. 12 - Esame delle domande per le vittime di usura e/o per prevenzione.***

1. Le domande inviate alla Fondazione Umbria per la Prevenzione dell'Usura sono protocollate secondo l'ordine di presentazione così come risultante dal Protocollo della corrispondenza della Fondazione. Le domande sono prese in considerazione secondo l'ordine di presentazione risultante dal citato Protocollo.
2. La Fondazione Umbria per la Prevenzione dell'Usura procede alla raccolta di tutti i documenti utili e necessari all'istruzione della pratica.
3. Una volta completata l'istruttoria interna, la domanda di assistenza verrà sottoposta al vaglio del Comitato di Valutazione che dovrà:
  - ascoltare personalmente l'istante;
  - verificare la completezza dell'istruttoria secondo quanto previsto dall'art. 11, in ipotesi chiedendo l'esibizione di ulteriore documentazione;
  - verificare la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 10;
  - formalizzare una proposta di intervento.
4. la richiesta di assistenza presentata dall'istante e la proposta di intervento formalizzata dal Comitato di valutazione verranno poi sottoposte al Consiglio direttivo per le conseguenti

#### **FONDAZIONE UMBRIA PER LA PREVENZIONE DELL' USURA – E.T.S.**

Via Ruggero d'Andreotto, 29/B - 06124 Perugia (PG) - C.F. 94065530548  
Tel. / Fax 075.5001625 – N.° Verde 800.211.595  
E-mail: [antiusura@regione.umbria.it](mailto:antiusura@regione.umbria.it)  
PEC: [antiusurapec@legalmail.it](mailto:antiusurapec@legalmail.it)



deliberazioni sul caso.

5. All'esito positivo dell'istruttoria interna, la Fondazione Umbria per la Prevenzione dell'Usura invia copia della domanda di assistenza, corredata da tutta la documentazione a supporto, e la conseguente delibera assunta dal Consiglio Direttivo, all'Istituto di credito convenzionato prescelto per l'istruzione della pratica di concessione del credito.
6. In caso di più domande ritenute meritevoli per importi superiori alle somme disponibili, le erogazioni o prestazioni di garanzia avvengono proporzionalmente agli importi ritenuti ammissibili dal Consiglio Direttivo.

#### ***Art. 13 – Tutoraggio legale.***

1. In favore dei beneficiari delle previsioni di cui al presente Regolamento, la Fondazione Umbria per la Prevenzione dell'Usura può disporre il tutoraggio legale.
2. Il tutoraggio legale è gratuito per l'assistito e i relativi oneri saranno sopportati con fondi propri dell'Ente.
3. Il tutoraggio legale è deliberato dal Consiglio Direttivo della Fondazione, che indica e nomina in favore del beneficiario uno o più professionisti tratti in via preferenziale dall'Albo interno della Fondazione Umbria per la Prevenzione dell'Usura, ovvero, in subordine, da uno degli Albi degli Avvocati e Procuratori Legali dello Stato, tenendo conto del luogo di residenza dell'assistito.

### **ORGANI DELLA FONDAZIONE**

#### ***Art. 14 – Soci Fondatori e Sostenitori benemeriti.***

1. Con riferimento all'art. 8 Statuto, i Soci Fondatori sono quelli risultanti dall'Atto Costitutivo, mentre i sostenitori benemeriti sono coloro che hanno ottenuto il riconoscimento della qualifica di Soci secondo quanto previsto dall'art. 11 lettera e) dello Statuto e che, quindi, risultano iscritti nel Libro dei Soci.
2. La Fondazione Umbria per la Prevenzione dell'Usura E.T.S. conserva e periodicamente aggiorna il Libro dei Soci.

### **FONDAZIONE UMBRIA PER LA PREVENZIONE DELL' USURA – E.T.S.**

Via Ruggero d'Andreotto, 29/B - 06124 Perugia (PG) - C.F. 94065530548

Tel. / Fax 075.5001625 – N.° Verde 800.211.595

E-mail: [antiusura@regione.umbria.it](mailto:antiusura@regione.umbria.it)

PEC: [antiusurapec@legalmail.it](mailto:antiusurapec@legalmail.it)



3. A norma dell'art. 8 dello Statuto, i Soci fondatori e i Soci sostenitori benemeriti riuniti in seduta costituiscono il Collegio generale.
4. Il Collegio Generale è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente della Fondazione, i quali hanno esclusivamente facoltà di esprimere propri orientamenti ma non hanno diritto di voto.

#### ***Art. 15 - Consiglio Direttivo.***

1. Il Consiglio Direttivo è nominato dal Collegio Generale dei Soci Fondatori e sostenitori benemeriti secondo quanto stabilito all'art. 9 dello Statuto. Qualora, per dimissioni, morte o impedimento permanente, venga a mancare un componente del Consiglio Direttivo, il Presidente della Fondazione richiede al Socio da questi rappresentato la designazione del sostituto nel termine massimo di 15 giorni. Il designato viene cooptato dal Consiglio e la sua nomina è comunicata per la ratifica al primo Collegio Generale utile. Il Consigliere cooptato scade insieme all'organo (cfr. art. 15 comma 2 dello Statuto).
2. A norma degli artt. 9 e 10 dello Statuto, il Consiglio Direttivo è convocato:
  - dal Presidente;
  - in caso di urgenza o comprovata assenza del Presidente, dal Vicepresidente o da almeno 5 consiglieri congiuntamente;
  - su istanza al Presidente formulata da almeno 3 consiglieri;
  - su istanza al Presidente formulata dall'Organo di controllo.
3. La convocazione del Consiglio Direttivo deve indicare l'ordine del giorno delle questioni da trattare nelle singole adunanze.
4. Le modalità ed i tempi di convocazione del Consiglio Direttivo sono fissate all'art. 10 dello Statuto. La presenza fisica del singolo Consigliere alla riunione sana termini eventualmente minori.
5. Le sedute del Consiglio Direttivo sono presiedute dal Presidente secondo quanto previsto dall'art. 12 dello Statuto, e, in caso di sua assenza, dal Vice Presidente, o dal Consigliere più anziano in carica.
6. Il Consiglio Direttivo si intende regolarmente costituito con la presenza della maggioranza degli aventi diritto. Le delibere del Consiglio Direttivo, fatte salve specifiche deroghe, sono

#### **FONDAZIONE UMBRIA PER LA PREVENZIONE DELL' USURA – E.T.S.**



adottate a maggioranza dei presenti e con voto palese.

7. Delle riunioni del Consiglio Direttivo è redatto processo verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario verbalizzante, all'uopo nominato all'inizio di ogni seduta a norma dell'art. 10 comma 6.
8. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono coperte da riservatezza circa le questioni trattate, i temi dibattuti, le opinioni ed i voti espressi dai singoli consiglieri, nonché le delibere assunte.
9. Le delibere del Consiglio Direttivo sono assunte secondo quanto previsto a norma dell'art. 10 commi 3 e 4 dello Statuto. Il consigliere dissenziente che lo richieda ha diritto a verbalizzare il proprio dissenso.
10. Il Consigliere che si trovi in stato di conflitto d'interesse anche solo potenziale è tenuto ad astenersi dal voto.
11. Le funzioni ed i poteri del Consiglio Direttivo sono specificate all'art. 11 dello Statuto.
12. Il Consiglio Direttivo delibera in ordine ai progetti culturali e di sostegno sociale della Fondazione Umbria per la Prevenzione dell'Usura E.T.S..

***Art. 16 - Comitato esecutivo.***

1. Il Comitato esecutivo è nominato a norma dell'art. 9 comma 7 dello Statuto e svolge le funzioni allo stesso delegate dal Consiglio Direttivo.
2. Il Comitato esecutivo è nominato alla prima seduta di insediamento del Consiglio Direttivo secondo quanto previsto all'art. 9 comma 7 e dura in carica 3 anni.
3. Il Comitato esecutivo è convocato e presieduto dal Presidente, che lo riunisce per ragioni di urgenza e necessità.
4. Delle riunioni del Comitato esecutivo è redatto processo verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario verbalizzante, all'uopo nominato all'inizio di ogni seduta.
5. Le decisioni del Comitato esecutivo sono adottate all'unanimità e sono ratificate dal Consiglio

**FONDAZIONE UMBRIA PER LA PREVENZIONE DELL' USURA – E.T.S.**



Direttivo.

***Art. 17 – Comitato di Valutazione.***

1. I Comitati di valutazione sono composti da almeno tre componenti: uno del Consiglio Direttivo, un consulente volontario della Fondazione e un funzionario dipendente, incaricati volta per volta dal Presidente.
2. I Comitati di cui al comma 1 si riuniscono per iniziativa del Presidente e deliberano a maggioranza dei componenti tenendo conto dei seguenti criteri di cui all'art. 10 del presente Regolamento.
3. I Comitati di valutazione formulano le proposte al Consiglio Direttivo sulle domande di assistenza finanziaria, sentito eventualmente l'Istituto di Credito convenzionato interessato e, ove occorra, consulenti volontari.

***Art. 18 - Consulenti volontari.***

1. Per il raggiungimento dei propri scopi, previa autorizzazione del Consiglio Direttivo, la Fondazione può avvalersi di consulenti volontari esterni.
2. Il Presidente della Fondazione sottopone al Consiglio Direttivo i nominativi che ritiene possano validamente svolgere la funzione di consigliere volontario esterno per la necessaria approvazione.
3. Coloro che sono individuati dalla Fondazione come consulenti volontari esterni sono iscritti in apposito registro.
4. L'attività prestata in favore della Fondazione dai volontari esterni è gratuita e gli obblighi ed oneri assicurativi in loro favore sono assolti dalla Fondazione.

***Art. 19 - Organo di controllo.***

1. L'Organo di controllo è nominato dal Collegio generale dei Soci Fondatori e sostenitori benemeriti secondo quanto stabilito all'art. 13 dello Statuto.

**FONDAZIONE UMBRIA PER LA PREVENZIONE DELL' USURA – E.T.S.**



2. Le funzioni ed i compiti dell'Organo di controllo sono indicate all'art. 14 dello Statuto.
3. L'Organo di controllo partecipa senza diritto di voto alle sedute del Consiglio Direttivo e del Collegio Generale. l'Organo di controllo su quanto di competenza ha diritto ad esprimere un parere.
4. Delle riunioni dell'Organo di controllo deve redigersi apposito verbale che, sottoscritto dagli intervenuti, viene trascritto nell'apposito libro nel quale devono essere verbalizzati anche gli accertamenti fatti individualmente. Il Revisore dissenziente ha diritto di far iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.
5. Il libro dei verbali dell'Organo di controllo è conservato dal Presidente del Collegio stesso.

### **GESTIONE PATRIMONIALE**

#### ***Art. 20 – Patrimonio dell'Ente.***

1. A norma dell'art. 4 dello Statuto, il patrimonio della Fondazione è costituito dal fondo di dotazione originario formato dai conferimenti in denaro dei Soci fondatori, che è incrementato da:
  - accantonamenti e riserve di eventuali avanzi di gestione;
  - liberalità ricevute espressamente destinate ad aumento del patrimonio per volontà del donatore e del testatore;
  - contributi, non aventi specifica destinazione, dello Stato e di Enti pubblici e privati;
  - contributi ordinari e periodici da parte dei soggetti aderenti alla Fondazione;
  - benefici finanziari derivanti da norme comunitarie, statali o regionali.
2. Deve intendersi come patrimonio dell'Ente quello disponibile ossia quello non specificatamente vincolato o destinato al perseguimento degli scopi della Fondazione con riguardo alle attività di contrasto e prevenzione all'usura.
3. Non costituiscono patrimonio disponibile della Fondazione:
  - il Fondo Speciale Antiusura alimentato con fondi propri dell'Ente;
  - il Fondo di Prevenzione all'usura ex art. 15 della Legge n. 108/1996 alimentato con i contributi erogati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze;

### **FONDAZIONE UMBRIA PER LA PREVENZIONE DELL' USURA – E.T.S.**



4. Il patrimonio della Fondazione è comunque vincolato al perseguimento degli scopi della Fondazione ed in particolare i fondi propri dell'Ente potranno essere impiegati, salvo altro, per:
  - alimentare il Fondo Speciale Antiusura di cui all'art. 5;
  - finanziare erogazioni dirette ai sensi e per gli effetti dell'art. 9;
  - pagare il tutoraggio legale in favore degli assistiti a norma dell'art. 13;
  - assicurare i dipendenti e i consulenti volontari;
  - sostenere le spese di gestione dell'Ente.
  
5. La Fondazione gestisce il proprio patrimonio utilizzando i servizi di una Banca Tesoriera.

***Art. 21 – Contributi versati dai soggetti aderenti.***

1. I soci fondatori e i soci benemeriti della Fondazione sono tenuti annualmente al versamento dei contributi sociali.
2. I soggetti tenuti al versamento dei contributi di cui all'art. 15 devono comunicare alla Fondazione l'avvenuto stanziamento dei fondi destinati ai contributi stessi entro e non oltre il 30 giugno di ogni anno.
3. Il versamento dei contributi di cui al comma 1 deve essere effettuato entro e non oltre il termine del 15 dicembre dell'esercizio di competenza.
4. Nell'ipotesi di inadempimento, il Presidente provvede alla messa in mora a mezzo lettera raccomandata, assegnando il termine massimo di 30 giorni per il versamento. Nel casi di persistenza nella morosità, il Presidente propone al Consiglio Direttivo l'esclusione del soggetto moroso.

***Art. 22 – Contratti, incassi, impegni di spesa e pagamenti.***

1. Ogni impegno di spesa opportunamente documentato deve essere preventivamente deliberato dal Consiglio Direttivo.
2. Il pagamento di ciascuna spesa deve essere autorizzato dal Presidente della Fondazione,

**FONDAZIONE UMBRIA PER LA PREVENZIONE DELL' USURA – E.T.S.**



previo controllo della documentazione e attestazione della regolarità e corrispondenza della prestazione o della fornitura da parte del Responsabile amministrativo contabile.

3. Tutti gli incassi e tutti i pagamenti della Fondazione devono essere effettuati tramite conto corrente bancario attraverso strumenti che garantiscano la tracciabilità delle operazioni, fatte salve spese d'ufficio non accedenti l'importo di € 100,00.
4. I contratti relativi alla gestione del patrimonio della Fondazione devono essere autorizzati dal Consiglio Direttivo ai sensi dell'art. 7, comma 3, lettera h) della Statuto.
5. A valere sul dettato normativo dell'art. 15 comma 4 dello Statuto, previa esibizione di apposita documentazione e previa necessaria richiesta, il Consiglio Direttivo può deliberare il rimborso delle spese sostenute da Consiglieri, volontari, collaboratori, dipendenti o terzi per conto e nell'interesse della Fondazione Umbria per la Prevenzione dell'Usura E.T.S..

Perugia, 29.04.2024

Il presidente della **Fondazione Umbria per la Prevenzione dell'Usura E.T.S.**

**Dott. Fausto Cardella**

**FONDAZIONE UMBRIA PER LA PREVENZIONE DELL' USURA – E.T.S.**

Via Ruggero d'Andreotto, 29/B - 06124 Perugia (PG) - C.F. 94065530548

Tel. / Fax 075.5001625 – N.° Verde 800.211.595

E-mail: [antiusura@regione.umbria.it](mailto:antiusura@regione.umbria.it)

PEC: [antiusurapec@legalmail.it](mailto:antiusurapec@legalmail.it)